



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
**SETTORE I**  
**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO**  
**SERVIZIO CONTENZIOSO**

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI  
AVVOCATI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO  
LEGALE  
(ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI  
ALTAMURA – ANNO 2025)**

**(Scadenza delle domande: 07/11/2025)**

**Art. 1 – Oggetto dell’Avviso e Elenco telematico**

1. In attuazione dell’art.15 del *Regolamento dell’Avvocatura Comunale e della disciplina degli incarichi legali esterni*, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del 05/04/2023 e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1227 del 05/09/2025 il Comune di Altamura, richiamato l’art. 56 c.1 lett. h) del D.Lgs n. 36/2023 il quale esclude i servizi legali dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice, intende aggiornare l’elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l’affidamento esterno di incarichi di patrocinio e consulenza legale.

In senso novativo rispetto al passato, la procedura di aggiornamento sarà gestita in maniera integralmente telematica. **I professionisti già iscritti dovranno necessariamente trasporre i dati già in possesso dell’Ente nella piattaforma TuttoGare, provvedendo a inserire le relative informazioni solo ed esclusivamente mediante la piattaforma telematica e secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente avviso. In caso di mancato inserimento, i professionisti saranno cancellati dall’Elenco telematico.**

2. *L’Elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune* sarà strutturato in distinti settori in base alla materia trattata secondo il seguente schema:

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile;
- Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni *ex artt. 2043 e 2051 c.c.*;

- Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
- Diritto penale;

L'Ente intende dotarsi, altresì, di una sezione dedicata ad un *Elenco Speciale di Giovani Avvocati*, al fine di consentire la valorizzazione delle giovani professionalità.

3. La richiesta di iscrizione a uno o più degli Elenchi soprarichiamati comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

## **Art. 2 – Dichiarazioni e Requisiti**

1. I professionisti interessati dovranno dichiarare, a pena di esclusione:

- di essere laureato/a in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario;
- di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione il \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- di svolgere la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti e di avere competenza nella/e materia/e suddette, così come documentato dal *curriculum vitae*;
- di possedere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni che possono costituire motivo di esclusione dalle procedure di affidamento, previste quali motivi di esclusione dagli articoli 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965;
- di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
- di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse nonché di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse del Comune di Altamura, impegnandosi a comunicare al Servizio Contenzioso del medesimo Ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche solo potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;

- di non avere contenzioso pendente contro l'Ente;
- di essere in possesso di assicurazione, in corso di validità, per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale (n. polizza: \_\_\_\_\_ Compagnia di assicurazione: \_\_\_\_\_);
- di possedere partita IVA: \_\_\_\_\_ (allegare copia del certificato di attribuzione);
- di essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense;
- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'Elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per conto dell'Ente;

2. In base ai settori del diritto prescelti, i professionisti dovranno altresì dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all'Ordine professionale di almeno 2 anni e una comprovata esperienza lavorativa in **diritto civile – diritto civile Infortunistica – Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.**;
- iscrizione all'Ordine professionale di almeno 5 anni ed esperienza lavorativa comprovata dal patrocinio di almeno 5 controversie innanzi al TAR e/o Consiglio di Stato (da indicare specificamente nel *curriculum*, a pena di esclusione) in diritto amministrativo;
- iscrizione all'Ordine professionale di almeno 5 anni e una comprovata esperienza lavorativa in **diritto penale**;
- iscrizione all'Ordine professionale di almeno 3 anni e una comprovata esperienza lavorativa in **diritto del lavoro alle dipendenze delle P.P.AA.**;

3. Per l'iscrizione all'*Elenco Speciale di Giovani Avvocati*, i professionisti, di età non superiore a 30 anni, dovranno avere almeno 12 mesi di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati.

### **Art. 3 – Modalità di iscrizione, accertamento delle domande e formazione Elenco**

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, interessati a essere inseriti nell' Elenco telematico, dovranno preventivamente iscriversi alla piattaforma TuttoGare (con il profilo di professionista) – Comune di Altamura, raggiungibile al seguente indirizzo <https://altamura.tuttogare.it/> e, successivamente, procedere all'iscrizione all'Elenco, accedendo nell'apposita pagina al seguente indirizzo *link* [https://altamura.tuttogare.it/albo\\_fornitori/dettaglio.php?codice=4](https://altamura.tuttogare.it/albo_fornitori/dettaglio.php?codice=4) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, caricando tutta la documentazione prescritta;

2. La domanda di iscrizione, allegata al presente avviso e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata e corredata dalla seguente documentazione, sottoscritta dal professionista mediante firma digitale:

- *curriculum vitae* in formato europeo e PDF/A, datato e debitamente sottoscritto con firma digitale, reso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000, ma privo dei dati personali e di estensione massima di 1 Mb per consentirne la pubblicazione nelle apposite sezioni in caso di affidamento dell'incarico, in cui dovranno essere specificati in modo dettagliato:
  - il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
  - le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato l'interesse;
  - gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
  - la partecipazione a corsi professionali, *stage* e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in Elenco.

Non saranno presi in considerazione *curricula* che non rechino formato PDF/A e/o che risultino laconici e non idonei a consentire all'Ente di poter valutare le competenze ed esperienze del professionista.

- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. Alle dichiarazioni rese con la compilazione del modulo e contenute e sottoscritte nel *curriculum vitae* sarà riconosciuto valore di autocertificazione; pertanto in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

4. A pena di cancellazione dall'Elenco, l'interessato è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati inseriti in piattaforma, e comunque non oltre 30 giorni delle eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato.

5. Il Professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare fino a un massimo di 3 preferenze tra i 5 settori dell'Elenco (Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni *ex* artt. 2043 e 2051 c.c., Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA., Diritto penale), e, eventualmente, anche la consulenza legale nelle materie prescelte. Va altresì indicata, nell'apposito campo, l'abilitazione al patrocinio dinnanzi alle Magistrature superiori, qualora posseduta, nonché la data di iscrizione al relativo Albo speciale.

6. Le iscrizioni e l'allegata documentazione saranno esaminati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Contenzioso, che ne valuterà regolarità e completezza, nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell' Elenco telematico, con riferimento al settore ovvero ai settori prescelti di cui all'art. 1 del presente Avviso. Terminato positivamente l'esame, il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico nell'*Elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune*, di cui all'art. 15 del vigente *Regolamento dell'Avvocatura*

*Comunale e della disciplina degli incarichi legali esterni.*

7. Le candidature incomplete e/o irregolari ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti e/o con documentazione non debitamente sottoscritta, non saranno prese in considerazione. Con riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'Ente si riserva di procedere alle verifiche a campione in ogni momento, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., anche al momento dell'affidamento stesso. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dall'Elenco telematico, previa comunicazione all'interessato, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

8. La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni in esso riportate.

9. Nel caso di presentazione di domande incomplete, il Servizio Contenzioso assegnerà un termine per l'integrazione delle stesse. In caso di mancata integrazione, il professionista non sarà incluso in Elenco.

10. Le dichiarazioni pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso saranno respinte.

#### **Art. 4 – Conferimento incarico**

1. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto del professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'Elenco telematico è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, parità di trattamento e rotazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Ente provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, e secondo le prescrizioni del vigente *Regolamento dell'Avvocatura Comunale e della disciplina degli incarichi legali esterni*, approvato con Delibera Commissariale n. 65 del 05/04/2023, individuando, di norma, dal relativo elenco del settore di competenza, il professionista cui affidare l'incarico, tenuto conto della tipologia e degli elementi di specialità del singolo incarico, nonché delle specifiche esperienze maturate dal professionista. 2. Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente si provvederà con affidamento dell'incarico al medesimo professionista che ha patrocinato l'incarico precedente.

3. Al fine di predisporre determinazione dirigenziale di conferimento incarico e relativo contratto di patrocinio, il Servizio Contenzioso richiederà al professionista individuato la preventiva trasmissione di:

- *curriculum vitae*, aggiornato, in formato europeo e aperto (PDF/A) e sottoscritto digitalmente - privo di dati personali, quali data e luogo di nascita, C.F., indirizzo di residenza, nazionalità, *e-mail* personale e numero di cellulare;

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 (da compilare e sottoscrivere digitalmente);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove dichiarare di non avere conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente (da compilare e sottoscrivere digitalmente);
- scheda anagrafica del professionista (da compilare e sottoscrivere digitalmente).

Tale documentazione, compilata sottoscritta digitalmente dal professionista, è propedeutica al conferimento dell'incarico, nonché necessaria per adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

4. L'Ente può procedere all'affidamento di incarichi legali a professionisti non inseriti nella short list, debitamente motivandolo, quando il giudizio implichi la soluzione di problemi tecnico-giuridici di massima complessità o importanza in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata da Compagnie Assicuratrici dell'Ente (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019, C -264/18).

#### **Art. 5 – Obblighi del professionista**

1. In caso di conferimento incarico di patrocinio legale, il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Servizio Contenzioso del Comune di Altamura (PEC: [servizio.contenzioso03@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:servizio.contenzioso03@pec.comune.altamura.ba.it)) di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico, senza alcuna richiesta ultronea dell'Ufficio.

Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa dell'Ente oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio. In assenza della documentazione soprarichiamata, il Servizio Contenzioso non procederà alla liquidazione del compenso professionale. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa, anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell'Ente interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure per il tramite del Servizio Contenzioso.

2. Il professionista ha l'obbligo, altresì, di procedere a comunicare al Servizio Contenzioso lo stato del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'omissione della relazione costituisce risoluzione del contratto.

3. Il professionista dichiara che, al momento della sottoscrizione del contratto di patrocinio, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti

dell'Ente; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Ente per tutto il periodo della durata dell'incarico.

4. Gli incarichi conferiti potranno essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense. Gli incarichi possono essere altresì revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente la difesa dell'Ente. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'Elenco del professionista.

5. È fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione all'Elenco, l'osservanza delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca dell'incarico.

6. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato della difesa debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente avviso per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7. È fatto altresì obbligo al professionista di:

- indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
- garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e indirizzo PEC.

#### **Art. 6 – Compenso e Contratto di patrocinio**

1. Le prestazioni professionali svolte saranno compensate secondo quanto stabilito nell'apposito contratto di patrocinio che il professionista sottoscriverà, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, applicando i parametri tariffari indicati nell'alveo del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le varie soglie di valore economico della controversia, applicando la disciplina dell'equo compenso, sulla base delle prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza, commisurato altresì al grado di complessità dell'incarico.

2. In caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

### **Art. 7 – Aggiornamenti e cancellazione dall’Albo telematico**

1. L’elenco sarà aggiornato annualmente per nuove iscrizioni e le domande di nuova iscrizione dovranno pervenire esclusivamente nelle modalità e nelle forme che saranno precisate nell’avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune nonché sulla piattaforma TuttoGare. Eventuali modifiche dei dati dei soggetti già iscritti potranno essere effettuate in qualsiasi momento dai diretti interessati.
2. Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell’Albo telematico di cui al presente avviso potrà in ogni momento procedere autonomamente alla cancellazione tramite la piattaforma TuttoGare.
3. La cancellazione dall’Albo telematico è disposta d’ufficio per i professionisti che:
  - abbiano reso false dichiarazioni e/o abbiano perso i requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza l’incarico loro affidato;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze che abbiano comportato il venir meno del rapporto di fiducia;
  - promuovano, in costanza di iscrizione nell’Elenco, giudizio contro l’Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente.

### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali e Pubblicità**

1. Il professionista autorizzerà al trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune di Altamura solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del GDPR n. 679/2016.  
L’elenco dei professionisti avvocati è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (“Amministrazione – Uffici – Contenzioso”), per tutto il periodo di validità. In caso di effettivo affidamento di specifico incarico, saranno altresì oggetto di pubblicazione tutti i dati di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto legislativo stesso.
2. Il presente avviso e i relativi allegati saranno inoltre pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e degli stessi sarà data comunicazione agli Avvocati già iscritti nel *precedente Elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune ed Elenco speciale di Giovani Avvocati (Anno 2024)*, ai fini della conferma.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Dott. Carlo MORAMARCO**

**IL DIRIGENTE DEL I SETTORE – AREA**  
**SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO**  
**Dott. Luca NICOLETTI**